

Originale approvato
 Tav. 09a/bis

Carta di Sintesi
 della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
 - Base Catastale

Scala 1 : 10.000-

Statura: Dicembre 1999; 1° Aggiornamento: Febbraio 2002; 2° Aggiornamento: Maggio 2002; 3° Aggiornamento: Luglio 2002; 4° Aggiornamento: Settembre 2002; 5° Aggiornamento: Febbraio 2003; 6° Aggiornamento: Aprile 2003; 7° Aggiornamento: Luglio 2003; 8° Aggiornamento: Dicembre 2003.

Tavola sostitutiva della Tav. 09 in relazione all'accoglimento delle osservazioni formulate dalla Regione a seguito del parere espresso dalla C.T.U. nella seduta del 24.03.2004.

I progettisti:
 DOTT. GEOLOGO ELIO VANONI
 Ing. Alessandro Varesi
 Ing. Andrea Biva

DOTT. ARCH. DIEGO BOCA
 DOTT. ARCH. GIANFRANCO PAGLIETTINI

Dimensione: C.V.G. Via S. Costita 1 - Tel. 0161/523903 Fax 0161/530003-530088
 e-mail: info@geotecnologie.com - www.geotecnologie.com

Approfondimenti per la Revisione Generale al PRG

Tav. 09a

Carta di Sintesi
 della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
 - Base Catastale

Scala 1 : 10.000-

Statura: aprile 2012; Revisione: dicembre 2012; Revisione: maggio 2013; Revisione: dicembre 2013; Revisione: novembre 2014; Revisione: maggio 2015; Revisione: marzo 2016.

I progettisti delle modifiche apportate nella variante generale di PRG/2012 (parte geologica):
 DOTT. GEOLOGO FILIPPO DOMINICO EPIFANI
 DOTT. GEOLOGO MARCO INNOCENTI
 DOTT. GEOLOGO EUGENIO ZANELLA

Legenda

Nota: Gli interventi di modificazione del suolo sul territorio comunale, quale che sia la loro collocazione rispetto alle classi di pericolosità geomorfologica, sono comunque subordinati al rispetto delle norme di attuazione del presente Piano di P.R.G.C. ed alle direttive del D.M. 14/01/2008 e relativa Cir.02-02-2009 n.617 C.S.L.L.P.P.

CLASSE I Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e idraulica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistico - edilizie.

CLASSE IIa Porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idraulica, moderata e riparabile con l'adozione di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea.

CLASSE IIb Porzioni di territorio dove esistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idraulica superabili con l'adozione di 8 rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea.

CLASSE IIc Porzioni di territorio non edificate, ove esistono condizioni generalizzate di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idraulica, che le rendono inidonee a nuove insediamenti in base alle fattibilità costruttive attuali ed alle leggi e normative esistenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.

CLASSE IIId Porzioni di territorio edificate, ove esistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idraulica, che rendono necessari interventi di controllo pubblico di carattere e controllo pubblico. Per le opere di interesse a controllo pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.

2 3 4

CLASSE IIIa A seguito della realizzazione delle opere di difesa sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni; ampliamenti o complementi

CLASSE IIIb A seguito della realizzazione delle opere di difesa sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni; ampliamenti o complementi

CLASSE IIIc A seguito della realizzazione delle opere di difesa sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni; ampliamenti o complementi

CLASSE IIId A seguito della realizzazione delle opere di difesa sarà possibile un modesto incremento del carico ambientale. Saranno portanti da realizzare nuove attività abitative e complementari

CLASSE IIIe Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico ambientale

Interventi ammissibili

CLASSE I - CLASSE IIa - CLASSE IIb
 Interventi ammessi:
 Tutti quelli ammessi dalla norma di piano superiore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 14/01/2008 e relativa Cir.02-02-2009 n.617 C.S.L.L.P.P. Sono altresì ammessi lavori finalizzati per servizi di altezza non superiore a 3,5 m e con superficie non superiore a 20 m².

CLASSE IIa
 Interventi ammessi (senza verifica di compatibilità):
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del rischio presente.
 - Interventi per la modifica del suolo, che non comportino un aumento del rischio presente e una riduzione della capacità di assorbimento dei rischi futuri.
 - Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio presente.
 - Interventi nel campo pubblico e di interesse pubblico non altrimenti localizzati (art. 31 L.R. 56/77).
 - La realizzazione di nuove costruzioni che risultano in senso stretto utili per attività agricole e residenziali rurali concesse alla conduzione ordinaria. Tali edifici dovranno risultare non diversamente disciplinati nel regolamento urbanistico, in base alle fattibilità costruttive attuali ed alle leggi e normative esistenti, in base alle prescrizioni generali previste dal D.M. 14/01/2008 e relativa Cir.02-02-2009 n.617 C.S.L.L.P.P. (2° classe di rischio, art. 31 della L.R. 56/77).

Per gli edifici sopra indicati nella fascia IIa, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
 - manutenzione edilizia e straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
 - interventi per adeguamento igienico - funzionale;
 - contenimento di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico insediato.

Per gli edifici sopra indicati nella fascia IIb, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione edilizia;
 - contenimento di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico insediato.

Per gli edifici sopra indicati nella fascia IIc, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione edilizia;
 - contenimento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico insediato.

Per gli edifici sopra indicati nella fascia IIId, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
 - manutenzione edilizia e straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
 - interventi per adeguamento igienico - funzionale;
 - contenimento di destinazione d'uso che non comporti aumento del carico insediato.

CLASSE IIb
 Sottoclasse IIb2
 Situazione in assenza di interventi di mitigazione della pericolosità
 In presenza degli interventi di mitigazione del rischio, sono ammessi: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri e risanamento conservativo, modesti ampliamenti, voli di miglioramento igienico-sanitario delle unità abitative esistenti, ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso. Il tutto salva l'applicabilità della L.R. 5/1998 n. 17.

Situazione conseguente alla realizzazione delle opere di mitigazione
 In seguito alla realizzazione e del collaudo si verifica la funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni alle possibilità insediative, nei limiti delle norme urbanistiche di P.R.G.C.

Sottoclasse IIb3
 Situazione in assenza di interventi di mitigazione della pericolosità
 In presenza degli interventi di mitigazione del rischio, sono ammessi: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri e risanamento conservativo, modesti ampliamenti, voli di miglioramento igienico-sanitario delle unità abitative esistenti, ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso. Il tutto salva l'applicabilità della L.R. 5/1998 n. 17.

Situazione conseguente alla realizzazione delle opere di mitigazione
 In seguito alla realizzazione e del collaudo si verifica la funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni alle possibilità insediative, nei limiti delle norme urbanistiche di P.R.G.C.

CLASSE IIc
 Sottoclasse IIc2
 Situazione in assenza di interventi di mitigazione della pericolosità
 In presenza degli interventi di mitigazione del rischio, sono ammessi: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri e risanamento conservativo, modesti ampliamenti, voli di miglioramento igienico-sanitario delle unità abitative esistenti, ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso. Il tutto salva l'applicabilità della L.R. 5/1998 n. 17.

Situazione conseguente alla realizzazione delle opere di mitigazione
 In seguito alla realizzazione e del collaudo si verifica la funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni alle possibilità insediative, nei limiti delle norme urbanistiche di P.R.G.C.

CLASSE IIId
 Sottoclasse IIId2
 Situazione in assenza di interventi di mitigazione della pericolosità
 In presenza degli interventi di mitigazione del rischio, sono ammessi: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri e risanamento conservativo, modesti ampliamenti, voli di miglioramento igienico-sanitario delle unità abitative esistenti, ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso. Il tutto salva l'applicabilità della L.R. 5/1998 n. 17.

Situazione conseguente alla realizzazione delle opere di mitigazione
 In seguito alla realizzazione e del collaudo si verifica la funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni alle possibilità insediative, nei limiti delle norme urbanistiche di P.R.G.C.

Norme geologiche tecniche complementari

Nota 1 - Distanza di rispetto da fiumi, torrenti, e rii
 Per i Fiumi Cassa, Coviati, Sessa e Chiosa
 Valgono le definizioni della Carta di Atene, ovvero l'area di insediabilità per l'incasso (area di sicurezza) di cui alla Tav. 05a/bis/2000. Inoltre è sempre in vigore una fascia di rispetto di in edificabilità assoluta di 10 m dal centro alveare delle opere.
 Per il Fiume Po, nel tratto del corso d'acqua che interessa il territorio comunale, sono applicabili le norme di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2004 del 22/02/2004.
 Per i torrenti, rii e rivi, sono applicabili le norme di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2004 del 22/02/2004.

Nota 1 bis
 La distanza di rispetto descritta si applica anche ai tratti inurbati.
 2. Sono vietate le realizzazioni (opere di sostegno) che comportino un aumento del rischio idraulico.
 3. Tutte le distanze di rispetto citate sono da ritenersi applicate alla classe IIc, anche qualora non evidenziata in cartografia.

Nota 2 - Distanza di rispetto da pozzi idrogeologici e sorgenti
 In presenza di intersezione tra lotto e base di rispetto da pozzi e sorgenti sono poste con criterio geometrico con raggio pari a 200 m, dal punto di presa. Tale fascia è indicata nella Tav. 05 "Carta di Sintesi".

Nota 3 - Area R.M.E.
 Oltre alla mitigazione degli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idraulico, si applicano le norme di attuazione del P.A.I. Titolo IV - art. 51 - comma 3°. Per la delimitazione di queste aree, in caso di differenze cartografiche, vale sempre il limite ufficiale presente nel catasto urbanistico di rischio.

Area interessata dall'intervento di realizzazione di opere urgenti che ne hanno mitigato il rischio idraulico.

DISSESTI

Area Eo
 Area esposta per tempo di ritorno di 200 anni.
 Massimo tempo di permanenza con pericolo di 200 anni.

Area Eb
 Area esposta per tempo di ritorno di 100 anni.
 Massimo tempo di permanenza con pericolo di 100 anni.

Area Em
 Area esposta per tempo di ritorno di 50 anni.
 Massimo tempo di permanenza con pericolo di 50 anni.

Area di frana
 Zone interessate da frane, non benedette e in corso di opere di stabilizzazione e altre opere che non comportino un aumento del rischio idraulico. Le esclusioni degli interventi ammessi dal dicembre 2011.

Argini

Confine Comunale Catastale

